

**Ordinanza concernente la tassa d'iscrizione dei soggiornanti nel controllo abitanti**  
(del 18 luglio 1994)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati gli art. 26 del Regolamento sul controllo degli abitanti, e 116 e 192 LOC,

**o r d i n a:**

- Art. 1** Il Municipio preleva annualmente l'importo di Fr. 50.-- a carico di ogni soggiornante quale tassa di iscrizione nei ruoli della popolazione. **Principio**
- Art. 2** Sono considerati soggiornanti ai fini della presente ordinanza tutte le persone che abitano a qualsiasi titolo nel Comune e che sono soggette all'obbligo di notifica conformemente al Regolamento cantonale sul controllo abitanti e non vi abbiano eletto domicilio a' sensi dell'art. 23 CCS. **Definizione**
- Art. 3** Sono esenti dalla tassa:
- a. i lavoratori stranieri ed i loro famigliari in possesso di un permesso rilasciato dalla Sezione degli stranieri che indichi come luogo di abitazione Sorengo;
  - b. coloro che soggiornano in istituti di cura, ricoveri, case di riposo;
  - c. gli interdetti che per motivi legali non possono trasferire il loro domicilio.
- Art. 4** La tassa viene prelevata, di regola, durante il primo semestre di ogni anno mediante fatturazione; oppure all'inizio dell'assoggettamento. **Fatturazione**
- Art. 5** <sup>1</sup>Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione. **Bollette e termini di pagamento**
- <sup>2</sup>Decorso infruttuoso tale termine, dopo un primo richiamo, l'utente viene diffidato con l'assegnazione di un nuovo termine di pagamento, trascorso il quale l'incasso avviene per via esecutiva.
- <sup>3</sup>Eventuali contestazioni non sospendono l'obbligo del pagamento.
- <sup>4</sup>Le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo.
- Art. 6** Per l'emissione della diffida di pagamento viene prelevata una tassa di Fr. 10.--. **Tassa di diffida**
- Art. 7** La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione. **Entrata in vigore**
- Art. 8** <sup>1</sup>La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC.<sup>1</sup> **Pubblicazione e rimedi di diritto**
- <sup>2</sup>Contro la stessa è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

---

<sup>1</sup>in vigore dall'8 agosto 1994